

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2012	Numero: 49821	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	X R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	X pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Venezia afferma la penale responsabilità				
2° Grado: La Corte d'Appello di Venezia in parziale riforma del primo grado riduce la pena.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		X Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:		lesioni	X morte	

Fattispecie

La vittima era impegnata a prelevare, in un piazzale, campioni di materiale vetroso da sottoporre ad analisi; siccome in tale area si trovava un cumulo di materiale che ostacolava il transito di un autoarticolato il lavoratore S., autista di una pala meccanica, intervenne per spostare parte del vetro effettuando una manovra di retromarcia per portarsi nella zona da sgombrare. Non avvedendosi della Z., la investì cagionandole lesioni letali.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: no	

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico		X Privato	

Principio di diritto

Il caso in esame impone di prendere pure in esame la peculiare figura istituzionale del sistema prevenzionistico costituita dal servizio di prevenzione e protezione che, insieme al medico competente, svolge un peculiare ruolo di collaborazione con il datore di lavoro. Il servizio, ora previsto dall'articolo 33 del T.U., deve essere composto da persone munite di specifiche capacità e requisiti professionali, adeguati ai bisogni dell'organizzazione; ed ha importanti compiti, che consistono nella individuazione e valutazione dei rischi, nonché nel proporre le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28. Questa figura svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro in equipe. Alla luce di tali considerazioni è possibile rispondere alla ricorrente domanda se i componenti dell'organo possano assumere la veste di garante. Si è tratto argomento negativo dal fatto che tali persone non sono destinatarie in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolgono un ruolo non operativo ma di mera consulenza. L'argomento non è tuttavia decisivo. In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega

agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale, e svolge solo una funzione di supporto alle determinazioni del datore di lavoro. L'assenza di sanzioni penali, tuttavia, non costituisce un argomento risolutivo per escludere il ruolo di garante. Ciò che importa è che i componenti del SPP siano destinatari di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, essi assumano l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste. D'altra parte, il ruolo svolto da costoro è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. La loro attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito. Si pensi al caso del SPP che manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche. In situazioni del genere pare ragionevole pensare di attribuire, in presenza di tutti i presupposti di legge ed in particolare di una condotta colposa, la responsabilità dell'evento ai soggetti di cui parliamo. Una diversa soluzione rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	X <i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla la sentenza impugnata nei confronti di F. M., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.			

Note

Quanto al F. il giudice di merito, pur escludendo l'esistenza di una delega di funzioni, ravvisava che costui rivestiva la funzione consultiva di responsabile del servizio di prevenzione protezione; ed esplicava anche concrete attività in materia di sicurezza aziendale, assumendo volontariamente e contrattualmente una posizione di garanzia concorrente con quella del datore di lavoro. Da alcune testimonianze è emerso che costui non rivestiva un ruolo di mera consulenza, ma curava la predisposizione di progetti ritenuti necessari in tema di sicurezza, di formazione di proposte concrete anche implicanti spese, in ordine alle quali era munito di un qualche potere decisorio, benché necessitante comunque della ratifica del vertice aziendale. Tale situazione era desumibile anche dalla sua presenza costante in cantiere e dal fatto che era stato presentato all'interno dell'azienda come il referente per la sicurezza. L'imputato non ha assunto alcuna iniziativa in merito alla viabilità, a parte le segnalazioni sulla sua inadeguatezza.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.